

**Settore Legale****Ufficio Atti Normativi e Regolamenti**

Decreto n. 30
Anno 2026

IL RETTORE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 e ss. mm. ii. recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss. mm. ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss. mm. ii. recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO l’art. 26 comma 8 del Decreto Legge n.13 del 24.02.2023, convertito nella legge n. 41 del 21.04.2023, che prevede che, all’interno dei Quadri Economici dei progetti di ricerca, europei e internazionali ammessi a finanziamento con bandi competitivi, la parte (se presente) non soggetta a puntuale rendicontazione o a rendicontazione forfettaria può essere destinata alla stipula di polizze sanitarie, in favore del personale docente e della ricerca, in misura non superiore al 2% della spesa annua sostenuta per il predetto personale;

VISTO il Decreto del Ministero Università e Ricerca n. 1300 del 27/09/2023 che ha dettato disposizioni attuative del succitato Decreto Legge n.13/2023 che, nel rispetto dell’autonomia regolamentare degli Atenei, garantiscano procedure omogenee secondo le quali stipulare le polizze sanitarie destinate al personale docente;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021 ed in particolare l’Art.110 “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica”;

VERIFICATA la necessità dell’Ateneo di dotarsi di apposito Regolamento interno al fine di stabilire limiti, modalità e termini per la stipula delle polizze sanitarie integrative a favore del personale docente e del personale tecnico amministrativo e bibliotecario di Ateneo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2025, con la quale è stato espresso parere favorevole sul testo di Regolamento predisposto dall’Area Economica e Finanziaria;

DECRETA

Art. 1 – E’ emanato il “Regolamento di Ateneo per la stipula delle polizze sanitarie integrative” per il personale dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che si allega sub lett. A) quale parte integrante al presente decreto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE



Art. 2 - Il suddetto Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del presente decreto ed è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito istituzionale UNICAS sez. "Norme e Regolamenti".

Il presente decreto registrato è inserito nella raccolta ufficiale interna dell'Ateneo.

19 GEN. 2020

IL RETTORE

Prof. Marco DELL'ISOLA

Il Responsabile del Settore Legale
(Avv. Maria Rosaria Marrocco)
Maria Rosaria Marrocco

Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti
(Dott.ssa Maria Teresa Pirolo)

Il Direttore dell'Area Economica e Finanziaria
(dott. Carmine Bartolomeo)



Allegato A

Regolamento di Ateneo per la stipula di polizze sanitarie integrative

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le norme generali per la stipula della polizza sanitaria integrativa per il personale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Gli aspetti relativi alle prestazioni, nonché i dettagli relativi ai contributi, ai rimborsi e alle decorrenze, vengono invece definiti nel Disciplinare della Polizza Sanitaria Integrativa per il personale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, contenuti nella convenzione della polizza sanitaria integrativa.

NORME GENERALI

1. PERSONE ASSISTITE

1.1 Nel presente Regolamento, tutti i soggetti declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

1.2 L'assistenza è prestata in favore dei seguenti beneficiari in servizio attivo:

- a) PTAB/CEL (collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario strutturato), dirigenti, tecnologi di ricerca;
- b) Personale Docente/Ricercatore: Ricercatori/Ricercatrici RTDb e RTT, Professori/Professoresse Associate/e e Ordinari/e;

Sono escluse dal servizio attivo le aspettative non retribuite.

1.3 Tutti gli oneri economici, fermo restando sia le disponibilità economiche e finanziarie delle coperture dettagliate nel seguito sia le relative delibere necessarie, sono a carico dell'Ateneo per i beneficiari di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1.2.

Nel dettaglio, per i beneficiari di cui al punto a), gli oneri a carico dell'Ateneo possono trovare copertura, in funzione degli accordi sindacali, nella quota destinata alle spese generali dell'Ateneo derivante dal 10% del corrispettivo delle attività oggetto del *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati*, di cui all'art 7 comma 2 del medesimo regolamento,

secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1, come pure su ulteriori fondi ad integrazione all'upo destinati da delibere del CdA, e anche su fondi welfare destinati al personale PTAB/CEL.

Inoltre, per i beneficiari di cui al punto b), fermo restando il limite generale non superiore al 2 per cento della spesa complessiva annua sostenuta per il predetto personale, gli oneri a carico dell'Ateneo possono trovare copertura nella quota destinata alle spese generali dell'Ateneo derivante dal 10% del corrispettivo delle attività oggetto del *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati*, di cui all'art 7 comma 2 del medesimo regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1, come pure ad eventuale integrazione nelle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, come previsto dal decreto legge n. 13 del 24.02.2023.

1.4 Se previsto dal contratto di polizza, l'assistenza può essere opzionalmente estesa, con versamento del relativo contributo direttamente a carico del PTAB/CEL, Docente/Ricercatore, anche ai familiari del dipendente.

Nel presente Regolamento si intendono sempre per familiari:

- coniuge o convivente del dipendente;
- figli o affiliati fiscalmente a carico, anche non conviventi.

L'adesione volontaria potrà essere effettuata anche per singolo familiare ed è ammessa anche l'adesione parziale del nucleo familiare convivente.

1.5 L'assistenza può inoltre prevedere la possibilità di integrare la polizza sanitaria con ulteriori servizi, nonché di personalizzarla, anche a fronte di un contributo da parte del dipendente.

2. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA

2.1 Per il PTAB/CEL, Personale Docente/Ricercatore, la copertura viene attivata attraverso la stipula di un'apposita convenzione. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale redigerà un elenco dei dipendenti assistiti.

2.2 I dipendenti dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale aderenti possono estendere la copertura in favore dei propri familiari seguendo la procedura descritta nel successivo articolo 2.3. Il dipendente che aderisce singolarmente potrà, in un secondo tempo, iscrivere anche i propri familiari, esclusivamente in occasione delle finestre temporali di adesione, salvo quanto previsto al successivo articolo 3 "adesioni in corso d'anno".

2.3 Per estendere la copertura di adesione ai familiari, il dipendente interessato dovrà seguire la procedura che sarà comunicata dall'Ateneo, entro e non oltre i termini definiti. Non potranno essere accolte le richieste di adesione che pverranno oltre tale scadenza.

2.4 L'Università di Cassino e del Lazio Meridionale non può essere in alcun modo coinvolta nei rapporti tra i singoli aderenti e la Compagnia Assicuratrice, neppure per fare da tramite nella raccolta di documenti, nella fornitura di dati, oppure ai fini fiscali.

3 ADESIONI E CESSAZIONI IN CORSO D'ANNO

3.1 Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le inclusioni di nuovi dipendenti in corso d'anno potranno avvenire al verificarsi dei seguenti casi:

- a) assunzione - sono a tale fine considerate assunzioni tutti gli eventi giuridici che portano alla definizione di un nuovo rapporto di lavoro con l'Ateneo, indipendentemente da eventuali rapporti precedenti;
- b) rientro in servizio attivo;
- c) nascita/adozione/affidamento di un figlio;
- d) matrimonio;
- e) insorgenza di convivenza per il convivente more uxorio;
- f) venir meno – per un familiare – di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro.

3.2 La revoca dalla copertura/assistenza per i dipendenti PTA-CEL e PD-AD potrà avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) cessazione del rapporto di lavoro;
- b) termine del servizio attivo;
- c) decesso dell'Assistito.

4 DECORRENZA, SCADENZA, DISDETTA E VALIDITÀ'

4.1 L'assistenza per il Personale dell'Università e per le adesioni volontarie dei loro familiari decorre secondo quanto previsto dalla convenzione, salvo proroga.

4.2 L'assistenza si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che l'interessato dovrà comunicare entro la fine di ciascuna finestra annuale di adesione tramite la procedura online messa a disposizione dell'Ateneo. L'assistito che esercita la facoltà di recesso annuale perde il diritto a rientrare in copertura fino al termine ultimo del contratto.

4.3 Il contratto ha la durata prevista nell'accordo di polizza stipulato. Alla scadenza del contratto l'assistenza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.